



I deputati regionali del Movimento 5 Stelle hanno presentato lo scorso 7 febbraio all'Ars un disegno di legge a firma Giovanni Cancelleri e cofirmato da tutti gli altri deputati grillini che intende riconoscere un reddito minimo ai cittadini in difficoltà economica residenti da almeno 24 mesi in Sicilia.

Una proposta che nessun partito aveva mai pensato di proporre, un disegno di legge che presto approderà anche alla Camera dei Deputati a Roma e presente nel programma dell'ormai primo partito italiano sotto il nome di reddito di cittadinanza.

Il disegno di legge, che è prossimo alla discussione, date le ristrettezze delle casse dell'erario isolano dovrebbe avere un'entità economica compresa

tra i 400 € e i 600 €

; esso, pur inferiore a quello vigente in altre realtà europee, rappresenterebbe una vera e propria manna all'interno di un territorio martoriato da una situazione lavorativa che, già storicamente difficile, si è ulteriormente aggravata negli ultimi anni.

Ecco il testo completo del disegno di legge.

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il presente progetto di legge ha come obiettivo quello di introdurre nell'ordinamento della Regione siciliana il reddito minimo di dignità quale strumento finalizzato ad assicurare ai cittadini residenti nel territorio siciliano, anche alla luce delle recenti scelte europee, un'esistenza libera e dignitosa, sì da favorire l'inclusione sociale dei disoccupati, degli inoccupati e di ogni individuo che versa in condizioni di riconosciuta povertà.

La mappa del disagio socio economico disegnata dall'ISTAT, infatti, ha evidenziato un preoccupante ampliamento della percentuale delle famiglie siciliane in condizioni di povertà assoluta.

Una situazione che richiede, ormai, un improcrastinabile intervento da parte del legislatore regionale al fine di promuovere azioni positive per combattere la povertà, la disoccupazione e l'emarginazione sociale; condizioni, ormai, diffusamente riconosciute, anche a livello europeo, come una palese violazione delle dignità umana e dei diritti fondamentali degli individui.

L'istituzione del reddito minimo di dignità, allora, ha il fine precipuo di garantire ed assicurare a tutti i cittadini residenti nel territorio siciliano condizioni accettabili di eguaglianza, di opportunità e di partecipazione alla vita sociale.

Appare necessario evidenziare che gli Stati membri dell'Unione europea hanno previsto, nei loro rispettivi sistemi, un reddito di base' come fondamento del sistema di protezione sociale; istituto, peraltro, riconosciuto a tutti i cittadini come un diritto soggettivo acquisito.

In questa direzione, inoltre, si stanno muovendo numerose Regioni italiane in forza della riforma del titolo V della Costituzione.

La ratio del presente disegno di legge, allora, è quella di accrescere le possibilità soggettive attraverso la definizione di una soglia economica da

raggiungere mediante la previsione di un reddito minimo di dignità.

Il presente progetto di legge demanda ad un atto di natura regolamentare, adottato dall'Assessorato regionale competente, l'individuazione delle procedure attuative della legge, fissando criteri e principi direttivi per assicurare la parità di trattamento e l'uniformità delle disposizioni nell'ambito di tutto il territorio regionale.

L'istituto del reddito minimo di dignità si muove verso la direzione di garantire un recupero dei principi di libertà ed uguaglianza sostanziale (da anni ormai umiliati da una assente politica di Welfare) sanciti dalla nostra Carta costituzionale e da ultimo anche dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In ultimo, per far fronte al carico finanziario necessario a sostenere il presente progetto di legge, si prevede l'istituzione di un apposito Fondo regionale di solidarietà sociale' funzionale a raccogliere, oltre i diretti interventi finanziari che la Regione definirà anno per anno nei propri bilanci, anche ulteriori devoluzioni che vorranno stanziare soggetti pubblici o privati. La Regione, a tal fine, agevolerà dei programmi di intervento finalizzati alla raccolta di risorse private che valgano ad integrare il predetto fondo.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Principi e Finalità

1. Al fine di dare attuazione ai principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Carta costituzionale nonché dello Statuto, è istituito nella Regione il reddito minimo di dignità.

2. Per mezzo del reddito minimo di dignità, la Regione promuove il pieno esercizio dei diritti fondamentali della persona garantendo una misura di sostegno economico ai soggetti esposti al rischio povertà ed esclusione sociale e lavorativa, in particolar modo ai soggetti disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente occupati, promuovendo la dignità umana e sostenendo tutte le misure necessarie per contrastare l'esclusione e la disuguaglianza sociale.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini di cui al presente disegno di legge si intende per:

a) reddito minimo di dignità': un reddito minimo pari all'importo annuo dell'assegno sociale determinato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) distribuito in 12 rate mensili, somministrato per l'intero importo ovvero a raggiungimento dello stesso;

b) centri per l'impiego: strutture pubbliche finalizzate all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro disciplinati dal D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469;

c) reddito la condizione economica risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) adottato dall'INPS ai fini dell'individuazione degli aventi diritto alle prestazioni assistenziali in relazione alle risorse disponibili;

d) disoccupati coloro che, dopo aver perso il posto di lavoro subordinato ed aver esaurito il relativo periodo di indennità ovvero cessato un'attività di lavoro autonomo per colpe allo stesso non imputabili, sono alla ricerca di una nuova occupazione;

e) inoccupati' coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di una prima occupazione;

f) lavoratori precariamente occupati' i lavoratori che indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita

dello status di disoccupati secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente;

g) lavoratori privi di retribuzione' i lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari così come disposto dall'articolo 4 della legge 53/2000, e successive modificazioni.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari del reddito minimo di dignità i soggetti definiti all'articolo 2, lettere d), e), f) e g).

2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere al momento della presentazione dell'istanza i seguenti requisiti:

a) maggiore età e residenza nella Regione da almeno 24 mesi;

b) iscrizione nelle liste di collocamento presso i centri per l'impiego siti nel territorio regionale;

c) un reddito personale imponibile non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale determinato dall'INPS, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente familiare (ISEE);

d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico

3. Le richieste indicate al comma 1 sono presentate al comune di residenza allegando le dichiarazioni e la documentazione specificate nel regolamento previsto dal successivo articolo 4.

Art. 4.

Procedure per l'erogazione dell'assegno di cittadinanza

1. L'Assessorato regionale competente, entro 90 giorni dall'emanazione della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina dell'erogazione del reddito minimo di dignità. In particolare con il

suddetto regolamento sono definite nel dettaglio i criteri e le modalità di erogazione in ossequio ai seguenti principi generali:

- a) attribuzione ai comuni della gestione relativa all'erogazione del contributo per il reddito minimo di dignità;
- b) previsione di procedure unitarie per la presentazione e l'accoglimento delle richieste;
- c) attribuzione ai comuni del compito di ricevere le domande sulla base della verifica delle condizioni dichiarate da ciascun richiedente e di trasmetterle al competente Centro per l'impiego affinché quest'ultimo attivi la procedure allo stesso affidate dalla legge;
- d) individuazione delle forme di controllo sulle prestazioni erogate;
- e) stabilire un'eventuale occupazione dei soggetti beneficiari del contributo relativo al reddito minimo di dignità, in attività di pubblica utilità nell'ambito del loro comune di residenza.

2. Il regolamento indicato al comma 1 determina, inoltre, le modalità di comunicazione all'Assessorato regionale competente del numero delle domande pervenute ai comuni, ai fini della ripartizione delle risorse.

3. L'Assessorato regionale competente, verificato il numero delle domande pervenute, ripartisce, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale, le risorse disponibili tra i Comuni in relazione al numero di domande dichiarate ammissibili.

Art. 5.

Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni

1. Nel caso in cui uno dei beneficiari, specificati all'articolo 3 comma 1, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiara il falso in ordine ai requisiti previsti dalla presente Legge, ovvero non comunichi al Comune di residenza una loro variazione che comporti la perdita

del beneficio, l'erogazione del contributo relativo al reddito minimo di dignità è sospeso e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. L'erogazione del contributo è sospesa qualora il beneficiario perda lo status previsto dall'articolo 3 comma 1 della presente legge, grazie al quale ha avuto accesso all'erogazione dell'assegno e comunque con il raggiungimento dell'età pensionabile.

3. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di lavoro offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente in forza delle prerogative a quest'ultimo attribuite dalla legge.

4. I centri per l'impiego devono prevedere dei sistemi che consentano di far pervenire ai soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, delle proposte di impiego che siano confacenti ed adeguate al profilo professionale degli stessi.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale competente approva il regolamento indicato all'articolo 4.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 2013, con parte delle disponibilità dell' U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi successivi si provvederà con apposito stanziamento nella legge di bilancio.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente Legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.